



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

www.comune.megliadinosanvitale.pd.it

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A GIOVANI COPPIE
SU MUTUI PER L'ACQUISTO , NUOVA COSTRUZIONE O
RISTRUTTURAZIONE DELLA PRIMA CASA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/06/2010

Art. 1

FINALITA' DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle iniziative volte a promuovere la formazione e la permanenza sul proprio territorio di nuovi nuclei familiari, attiva interventi per l'acquisto della prima casa, mettendo a disposizione degli interessati fondi per abbattere i tassi di interesse delle operazioni di mutuo per:

- a) acquisto o costruzione di immobile da adibire a "prima casa";
- b) intervento di manutenzione straordinaria di immobile adibito a "prima casa";
- c) ampliamento dell'alloggio per esigenze attuali connesse al nucleo familiare;
- d) intervento di recupero di fabbricato rurale di valore storico, artistico ed ambientale individuato dal P.R.G. da adibire a "prima casa";
- e) intervento di recupero di immobile situato nei centri storici individuati dal P.R.G. da adibirsi a "prima casa"..

Gli immobili oggetto dell'agevolazione devono essere ubicati nel territorio del Comune di Megliadino San Vitale e non devono avere caratteristiche di lusso secondo quanto disposto dal DM 2 agosto 1961. (accatastati A/1, A/8, A/9).

Non sono ammessi all'agevolazione gli alloggi al servizio di attività produttive (agricole, artigianali, industriali e commerciali).

Art. 2

BENEFICIARI

Possono beneficiare dei mutui agevolati le persone fisiche che hanno od intendono stabilire la propria residenza nel Comune di Megliadino San Vitale, in particolare:

1. **COPPIE**: la cui somma degli anni non superi quota **75**, che abbiano costituito o intendano costituire tra loro un nucleo familiare tramite unione di diritto o di fatto. Nel nucleo così costituito o costituendo è prevista la presenza di eventuali figli o altri familiari a carico conviventi;
2. **PERSONE SINGOLE** con **FIGLI** a carico di età inferiore ai 14 anni .

Art. 3

LIMITI DI REDDITO

Per le **COPPIE** :il reddito complessivo non deve essere superiore a € 45.000,00 lordi annui aumentato di € 4.000,00 per ogni figlio o altro familiare a carico convivente

Per **SINGOLE** persone con **FIGLI** di età inferiore ai 18 anni :il reddito complessivo non deve superare € 25.000,00 lordi annui aumentati di € 4000,00 per ogni figlio o altro familiare a carico

L'ammontare del reddito lordo familiare o del nucleo di convivenza dei richiedenti sarà documentato dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal modello CUD dei componenti il nucleo.

Art. 4

REQUISITI E CONDIZIONI DA RISPETTARE

1. In caso di acquisto, di non essere titolari di altra abitazione;
2. tra il venditore e gli acquirenti non debbono esistere rapporti di parentela o di affinità sino al 2° grado compreso.
3. non aver usufruito di precedenti finanziamenti agevolati in qualsiasi forma concessi dal Comune di Megliadino San Vitale, dalla Regione, dallo Stato o da Enti Pubblici finalizzati all'acquisto, costruzione o ristrutturazione della prima casa di abitazione.
4. Per i non residenti, entro sei mesi dalla data del rogito dell'atto di acquisto, o del certificato di abitabilità o del termine della ristrutturazione dell'alloggio, i beneficiari devono risultare residenti nel Comune di Megliadino San Vitale.
5. il richiedente dovrà dare inizio ai lavori, in caso di intervento di ristrutturazione, o restauro, o manutenzione straordinaria, entro il termine di 90 (novanta) giorni, e di 180 (centottanta) giorni nel caso di costruzione di nuova opera, dalla data dell'avvenuta comunicazione di concessione del contributo comunale. Le opere ed i lavori dovranno essere ultimati entro i termini prescritti dalla legge. L'Ufficio Tecnico è il soggetto competente all'esecuzione di tutti i controlli, in corso d'opera e ad ultimazione dei lavori, al fine di verificare l'esatta osservanza dei termini temporali e delle eventuali proroghe concesse solo per cause eccezionali e a seguito di comunicazione all'amministrazione comunale.
6. i beneficiari devono sottoscrivere l'impegno a mantenere la residenza per almeno 10 anni ed assicurare, nel caso di nascita o adozione di figli, la loro iscrizione e frequenza presso le scuole

dell'obbligo site nel territorio comunale. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale previa tempestiva comunicazione e solo per giustificati motivi.

Art. 5–

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE E TASSO D' INTERESSE

L'ammontare massimo del plafond (fondo) non rotativo, su cui viene calcolato il contributo è fissato annualmente con delibera di Giunta comunale.

L'intervento comunale sarà garantito mediante iscrizione in un'apposita voce del Bilancio dell'Ente "Incentivi prima casa", della somma massima occorrente a coprire il contributo sull'intero plafond del finanziamento ammesso.

Il Comune interverrà con scadenza semestrale al 30/06 – al 30/12 con una agevolazione a favore del mutuatario nel pagamento degli interessi, accollandosi, per la durata di **3** anni, e, nei limiti della disponibilità di bilancio per cui è costituito il tetto massimo di spesa, una quota che abbatte il tasso globale percentuale (o tasso base) di **1,25** punti percentuali, in maniera tale da assicurare pari benefici, indipendentemente dalla durata dei mutui stessi.

Gli interessi di preammortamento saranno a totale carico della parte mutuataria, senza contributo del Comune di Megliadino San Vitale

Il primo anno di concessione del contributo, decorre dall'anno successivo alla stipula del contratto di mutuo tra il mutuatario e l'Istituto di credito

Viene tuttavia stabilito che in ogni caso il Comune di Megliadino San Vitale liquiderà a tale scopo un contributo massimo per ogni finanziamento erogato, pari ad **Euro 1000,00** per anno solare.

Il numero massimo di domande che potranno essere accolte annualmente viene fissato a **6**.

Art. 6

REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Il contributo decade, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme già erogate, nei casi di seguito indicati:

- qualora il proprietario alieni l'abitazione o la destini ad usi diversi dalla prima casa, prima che siano trascorsi 10 anni
- qualora i beneficiari del contributo trasferiscano la propria residenza in altro Comune;
- qualora venga accertata in capo ad uno dei beneficiari la proprietà di una seconda casa.

Nel caso di trasferimento della proprietà dell'alloggio, con accollo del mutuo, a persona fisica in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, la concessione del contributo può essere confermata, a seguito di richiesta, in capo al subentrante

L'estinzione anticipata dal mutuo comporta la decadenza automatica del contributo, senza obbligo di restituzione delle somme già erogate.

Art.7

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo va presentata al Comune di Megliadino San Vitale secondo le modalità e disposizioni contenute nell'apposito bando che verrà pubblicato con cadenza annuale.

In particolare coloro che intendono beneficiare del contributo dovranno presentare domanda sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione e dovranno possedere i requisiti, produrre i documenti e rendere le dichiarazioni di seguito elencate:

- a) residenza nel Comune di Megliadino San Vitale; per i non residenti come stabilito dall'articolo 4. comma 4 del presente regolamento.
- b) cittadinanza italiana o di altro stato anche non appartenente all'Unione Europea. I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso della carta di soggiorno;
- c) stato di famiglia;
- d) documentazione relativa alla situazione reddituale del nucleo familiare;
- e) copia dell'atto registrato recante il preliminare d'acquisto o di compravendita
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la non proprietà di altro alloggio, oltre a quello oggetto della richiesta di contributo;
- g) copia del contratto di mutuo stipulato in data successiva al 01.01.2010
- h) per gli interventi aventi ad oggetto l'acquisto di immobili ultimati, è richiesta copia della documentazione catastale completa di planimetrie dell'abitazione oggetto di finanziamento;
- i) atto di impegno a mantenere la proprietà sull'immobile e ad occupare lo stesso, pena la decadenza del contributo stesso per la durata di anni 10 ed assicurare, nel caso di nascita o

adozione di figli, la loro iscrizione e frequenza presso le scuole dell'obbligo site nel territorio comunale

La graduatoria dei beneficiari sarà formulata dall'Ufficio Affari generali secondo il criterio del più basso livello di ricchezza indicato dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal modello CUD dei componenti il nucleo familiare .ed in seconda istanza dalla minore età anagrafica dei richiedenti, fino al raggiungimento del limite di numero 6 domande annuali.

La domanda, qualora non accolta, potrà essere ripresentata secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Nel caso di accoglimento della domanda, non sarà possibile accedere nuovamente al medesimo contributo per lo stesso immobile.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, approverà uno schema tipo di bando di concorso e il modello tipo della domanda, attenendosi alle determinazioni di cui al presente regolamento.

L'inosservanza degli obblighi o il mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, comporta la decadenza dai benefici e, in taluni casi il conseguente recupero da parte dell'Amministrazione delle somme erogate.

Il richiedente, con la presentazione della domanda di contributo, autorizza l'Amministrazione Comunale, a norma della legge n. 675/1996, all'utilizzo dei propri dati personali per la pubblicazione delle graduatorie e per le forme di pubblicità ritenute necessarie da parte dell'Amministrazione Comunale.